

**ALLEGATO 1
(art. 6)**

INDENNITA' PER SEDE DISAGIATA

Importo € 45,45 mensili

1. L'indennità per sede disagiata compete in misura unica mensile ai dipendenti in servizio presso località particolarmente isolate e disagiate, già individuate come tali per il personale militare.
2. La stessa compete anche a quel personale che si rechi nelle predette sedi saltuariamente per motivi di servizio in ragione di 1/22 o 1/26 a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali.
3. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa.
4. La decurtazione deve essere operata in ragione di un trentesimo per ciascun giorno di assenza, comprendendo nel computo i giorni festivi e i sabati inclusi nel periodo di assenza.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

ALLEGATO 2
(art. 6)

INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO E INDENNITA' PROFESSIONALE
(d.lgs. 17.3.1995, n. 230; CCNL 12.6.2003, art. 18)

A) INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO

1. I destinatari dell'indennità di rischio radiologico sono i dipendenti sottoposti a rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 ed in particolare nell'Allegato III al suddetto Decreto che ha classificato il personale esposto in Categoria A e Categoria B e ridefinito gli ambienti di lavoro in Zone Controllata e Sorvegliata.
2. Ai lavoratori classificati in Categoria A viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € 113,62.
3. Ai lavoratori classificati in Categoria B viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € 28,40.
4. L'indennità di cui ai precedenti commi non sono soggette a detrazioni per assenze verificatesi nel corso del mese, fino ad un massimo di 60 giorni continuativi di assenza.
5. Qualora il periodo di assenza superi i 60 giorni consecutivi, dovranno essere operate detrazioni di 1/30 delle misure uniche mensili lorde sopra previste soltanto per ogni ulteriore giornata calendariale di assenza eccedente i 60 giorni.
6. L'indennità di rischio radiologico non è cumulabile con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.
7. La corresponsione dell'indennità di rischio radiologico continua ad essere disciplinata dalla vigente normativa speciale in coerenza con la natura "preventiva" anziché risarcitoria riconosciuta dalla sentenza Corte Costituzionale n. 343 del 1992.

B) INDENNITÀ PROFESSIONALE

1. Per i *tecnici di radiologia*, l'indennità derivante da rischio radiologico assume, ai sensi dell'art. 18 CCNL 12.6.2003, la denominazione di indennità professionale a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Questa compete in ragione della qualifica professionale posseduta dal dipendente ed è corrisposta in conformità della vigente disciplina (legge 27 ottobre 1988, n. 460) nella misura unica mensile, non correlata alla presenza, di € 113,62 lordi.
2. L'indennità professionale non è cumulabile con l'indennità di rischio radiologico, con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.
3. Le parti, preso atto della speciale disciplina che concerne i titolari della indennità professionale, convengono che qualora nel corso dell'anno il dipendente *tecnico di radiologia* usufruisca dei 15 giorni di congedo ordinario previsti dall'art. 5 legge 23 dicembre 1994, n. 724, dette assenze dal servizio dovranno essere equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme relative al Fondo Unico di Sede.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007 e devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

INDENNITA' DI RISCHIO
(Tabella A del d.P.R. 5.5.1975, N. 146)

1. Compete ai dipendenti civili una indennità giornaliera per le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale elencate nella tab. A annessa al DPR 146/75, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2. Tale indennità compete per ogni giornata di servizio effettivamente reso esclusi i giorni di assenza a qualsiasi titolo, ad eccezione di periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendente da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità si riferisce.
3. Per quanto riguarda il pagamento delle indennità per le situazioni di rischio già individuate con un provvedimento formale (dm di rischio) si fa presente che le stesse potranno essere corrisposte laddove sussistano le condizioni accertate con tale provvedimento.
4. Le nuove situazioni lavorative di rischio devono essere individuate sotto la diretta responsabilità dei dirigenti preposti agli enti qualora sussistano le previste condizioni per il riconoscimento del diritto al relativo pagamento, tenendo conto di quanto indicato nella tabella A annessa al DPR 146/75.
5. Ai dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro rischiose su turni di 12 ore articolati su 3 giorni lavorativi, l'indennità di rischio deve essere corrisposta nella stessa misura con cui viene corrisposta ai dipendenti che effettuano l'orario di lavoro in modalità non turnaria.
6. Si rammenta che l'indennità in questione non è cumulabile con il premio di disattivazione previsto dalla l.294/85, e con l'indennità per rischio da radiazioni prevista dal precedente all. 2, né con l'indennità di bonifica campi minati (Allegato 4).
7. **IMPORTI** come da Tab. A allegata al DPR n. 146/75 (*)

• GRUPPO I	€ 2,65 (su gg. 6)	€ 3,18 (su gg. 5)
• GRUPPO II	€ 1,24 (su gg. 6)	€ 1,50 (su gg. 5)
• GRUPPO III	€ 0,87 (su gg. 6)	€ 1,06 (su gg. 5)
• GRUPPO IV	€ 0,56 (su gg. 6)	€ 0,68 (su gg. 5)
• GRUPPO V	€ 0,50 (su gg. 6)	€ 0,61 (su gg. 5)
8. Agli operatori subacquei spetta, a prescindere dalla profondità raggiunta, una indennità di rischio nella misura di euro 10,00 per ogni ora di attività.

(*) NOTA: gli importi sopra indicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2012 e devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

BONIFICA CAMPI MINATI

Indennità prevista per il personale addetto ai lavori di bonifica ed alla sorveglianza dei lavori di sminamento esposto a particolari rischi, come da circolare n. 9000/AIE del 15.12.1947 della Direzione Generale Servizi di Commissariato ed Amministrativi.

IMPORTO

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| a) indennità giornaliera di rischio: | max. € 0,34 | min. € 0,26 |
| b) indennità giornaliera di fuori residenza per il personale civile non di ruolo: | max. € 0,27 | min. € 0,07 |
| c) premio di disattivazione per ogni mina, proiettile, bomba od ordigno esplosivo disattivato o rimosso: | € 1,14 | |

Gli importi sopraindicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007. L'eventuale ulteriore incremento dovrà essere attinto dal Fondo di Sede.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

PREMIO DI DISATTIVAZIONE
(L. 29.5.1985, N. 294)

Premio riservato agli artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnescamento o distruzione di ordigni esplosivi, nonché in attività di identificazione, neutralizzazione, bonifica di artifici pirotecnici non riconosciuti, secondo i criteri applicativi dettati dalla circolare n. 39500 del 12.10.90 di DIFEOPERAI.

Tale premio non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi (prevista dal DPR n. 146/75) né con l'indennità di bonifica campi minati (prevista dall'Allegato 4).

IMPORTO: € 113,62 giornaliera, come rideterminato dalla legge 174 del 20.6.1997 e rivalutato del 10% nel 2007.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

ALLEGATO 11
(art. 9)

FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO
"indennità di mobilità"
(art. 9 CCNI sul FUA 2011)

Al personale civile appartenente alle aree funzionali del comparto Ministeri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero della Difesa ed in servizio presso gli Enti della A.D., in caso di trasferimento d'autorità da Enti per i quali è già stato definito il piano di chiusura o di ristrutturazione e conseguente piano di reimpiego, compete, a decorrere dall'1.1.2010, qualora la sede di destinazione coincida con quella prevista dall'amministrazione, una indennità come sotto specificata:

1. trasferimento permanente presso una sede di servizio che disti oltre 30 Km dalla sede di origine e comunque dalla sede di residenza: compete al dipendente una somma pro capite determinata in € 10.845,00 al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
2. Il personale permanentemente trasferito, destinatario dell'indennità di cui sopra, è obbligato a permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a sette anni. A tal fine la frazione superiore a sei mesi è valutata un anno.
3. Trasferimento temporaneo presso una sede di servizio che disti oltre 30 Km dalla sede di origine e comunque dalla sede di residenza: compete al dipendente una somma annua pro capite determinata in € 1.549,00 al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
4. Il personale temporaneamente trasferito destinatario dell'indennità di cui sopra - alla quale si aggiungono, nella misura di un settimo, le eventuali maggiorazioni chilometriche indicate al successivo punto 5 -, può beneficiare della stessa per un numero massimo di sette annualità, in ragione del protrarsi della durata del trasferimento. A tal fine la frazione superiore a sei mesi è valutata un anno. Con la trasformazione del trasferimento - da temporaneo a permanente - al lavoratore interessato, fermi restando i requisiti del trasferimento indicati in premessa, compete - quale conguaglio - la corresponsione dell'intero ammontare della indennità spettante, detratte le somme percepite ai sensi del precedente punto 3. In mancanza dei cennati requisiti, al medesimo lavoratore non compete alcun conguaglio.
5. L'indennità di mobilità - sia per trasferimento permanente, sia per trasferimento temporaneo - è oggetto di maggiorazione del 10%, da calcolarsi sempre sulla quota base, ogni 10 km fino alla distanza di 60 km; per distanze superiori ai 60 km tale percentuale sarà ridotta al 5% e calcolata con le stesse modalità fino ad un massimo di 120 km. Per distanze superiori ai 120 km la percentuale è determinata nella misura unica del 55% da calcolarsi sulla quota base. In appendice è riportata la progressione dell'indennità come sopra detto.
6. All'indennità di mobilità, sia nella misura base che nella misura comprensiva delle eventuali maggiorazioni chilometriche, si aggiunge la somma di € 800,00 (appendice).
7. In caso di trasferimento permanente, ovvero temporaneo, qualora successivamente ad esso abbia luogo un ulteriore trasferimento, quest'ultimo a domanda dell'interessato e prima che si concluda il periodo di permanenza nell'ente di reimpiego prescritto dal trasferimento d'autorità, l'indennità di mobilità subirà una decurtazione proporzionale al periodo di servizio non prestato nella sede di assegnazione.

8. Nel caso di trasferimento permanente detta decurtazione corrisponde alla differenza tra la quota globale percepita dal dipendente e quella risultante dagli anni e mesi di servizio resi nella sede oggetto di reimpiego.
Nel caso, invece, di trasferimento temporaneo detta decurtazione corrisponde alla differenza tra la quota annua percepita dal dipendente e quella risultante dai mesi di effettivo servizio prestati nella sede di reimpiego.
In entrambe le ipotesi i periodi di servizio superiori a sei mesi sono valutati un anno.
9. Nei casi di mobilità esterna volontaria presso altra amministrazione, anche di personale già reimpiegato in ambito difesa e che ha percepito l'indennità di mobilità, si applica quanto previsto ai precedenti punti 7 e 8. Nei casi di trasferimento temporaneo presso altra amministrazione (comando), il recupero dovrà essere effettuato, anche in caso di rinnovo, in proporzione alla durata dello stesso.
10. Al fine di corrispondere l'indennità di mobilità, deve essere chiaramente evidenziato e dichiarato nei verbali di reimpiego annessi ai relativi piani se i trasferimenti sono d'autorità (secondo le esigenze di servizio proposte dall'amministrazione difesa) o in difformità da tali esigenze e quindi nell'interesse del dipendente. In quest'ultimo caso non può essere corrisposta la predetta indennità.
11. Non danno luogo alla restituzione pro quota dell'indennità:
- Le sole cause di cessazione del rapporto di impiego per decesso o inidoneità permanente;
 - L'assegnazione a nuovo Ente di servizio a seguito di vincita di corso-concorso o di concorso;
 - Il trasferimento successivo ad altro Ente effettuato ai sensi della legge 104/92 ovvero in ragione di situazioni di particolare gravità così come sanzionate alla lettera b della circolare di Persociv n. D/7/74 del 14.12.1998, nei casi in cui le condizioni che hanno dato titolo al beneficio di cui sopra, siano insorte successivamente al movimento che ha originato il diritto alla predetta indennità, nonché nel caso in cui, pur sussistendo dette condizioni con connotati di handicap non grave, sia intervenuto successivo aggravamento che dà titolo ai benefici di cui sopra.
12. Le distanze tra le sedi di servizio vanno riferite al seguente parametro:
- dall'Ente di provenienza all'Ente di nuova assegnazione. Nel CCNI sul FUA 2004, con interpretazione autentica, si è specificato che con il termine Ente, qualora lo stesso sia articolato in più sedi di servizio, si deve intendere l'effettiva sede di impiego all'interno dell'Ente, sia di quello soppresso o chiuso, che di quello di assegnazione.
13. Le distanze sopra indicate devono tenere conto della minore distanza tra dette sedi e devono essere certificate dall'Automobile Club d'Italia, ovvero attestate con le indicazioni stradali fornite da rilevazioni satellitari del tipo Google maps o similari ed integrate, ove dette certificazioni o indicazioni non siano esaustive, da una dichiarazione resa da una commissione all'uopo costituita presso l'Ente.
In caso di difformità tra le certificazioni ACI e le attestazioni satellitari, dovrà essere presa in considerazione la dichiarazione più favorevole ai fini della corresponsione della indennità.
14. Gli importi economici indicati ai punti 1, 3 e 5 costituiscono un riferimento certo e costante per esigenze che saranno contrattate, a tal fine anche negli anni futuri.
15. La presente disciplina si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010 anche ai trasferimenti avvenuti anteriormente alla predetta data, le cui istruttorie di liquidazione dell'indennità fossero a quel termine non ancora concluse.
Per le situazioni già definite non si dà luogo ad alcuna revisione.

INDENNITA' DI MOBILITA': CCNI SULLA DISTRIBUZIONE DEL FUA 2016 (art. 9)
Importi in Euro al lordo degli oneri a carico del lavoratore

	fascia % di incremento	incremento % progressivo	oltre 30 Km	oltre 40 Km	oltre 50 Km	oltre 60 Km	oltre 70 Km	oltre 80 Km	oltre 90 Km	oltre 100 Km	oltre 110 Km	oltre 120 Km
importo spettante			11.645,00	12.729,50	13.814,00	14.356,25	14.898,50	15.440,75	15.983,00	16.525,25	17.067,50	17.609,75
somma aggiuntiva			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
indennità di mobilità			10.845,00	11.929,50	13.014,00	13.556,25	14.098,50	14.640,75	15.183,00	15.725,25	16.267,50	16.809,75
maggiorazione oltre 120 Km	5%	55%										542,25
maggiorazione oltre 110 Km	5%	50%									542,25	542,25
maggiorazione oltre 100 Km	5%	45%								542,25	542,25	542,25
maggiorazione oltre 90 Km	5%	40%							542,25	542,25	542,25	542,25
maggiorazione oltre 80 Km	5%	35%						542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
maggiorazione oltre 70 Km	5%	30%					542,25	542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
maggiorazione oltre 60 Km	5%	25%				542,25	542,25	542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
maggiorazione oltre 50 Km	10%	20%			1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50
maggiorazione oltre 40 Km	10%	10%		1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50
importo base oltre 30 Km			10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00

Appendice all'allegato 11

**CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SVILUPPI ECONOMICI CON DECORRENZA DAL
1° GENNAIO 2017**

TERZA AREA

A) ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA (potrà essere valutata una anzianità complessiva non superiore a 30 anni)	Competenza professionale	1 punti per ogni anno, o frazione pari o superiore a 6 mesi, di attività svolta in qualità di dipendente civile dell'A.D. nella Terza Area, nell'Area C e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza (escludere il periodo svolto nella fascia attuale di appartenenza);	MAX PUNTI 30
	Periodo di servizio nella medesima fascia retributiva	2,0 punti per ogni anno di permanenza, in qualità di dipendente civile dell' A.D. nella fascia retributiva di appartenenza;	MAX PUNTI 18
	Anzianità di ruolo in altra Pubblica amministrazione	0,10 punti per ciascun anno o frazione pari o superiore a 6 mesi di servizio prestato, in qualità di dipendente civile, nella Terza Area, nell'Area C e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;	MAX PUNTI 2
	Incarichi di posizione organizzativa negli ultimi cinque anni	1 punti per ciascun anno (o frazione pari o superiore a 6 mesi) di effettivo esercizio dell'incarico	MAX PUNTI 5
TOTALE MAX			50
(considerare solo il titolo di studio più elevato posseduto)	Diploma di scuola secondaria di secondo grado	punti 15	MAX PUNTI 35
	Laurea N.O. (triennale)	punti 25	
	Diploma di laurea V.O. o specialistica o magistrale	punti 35	
B) TITOLI DI STUDIO CULTURALI E PROFESSIONALI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE (I titoli valutabili devono essere coerenti con le attività del profilo posseduto)	Master universitario di I livello post-lauream o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale	punti 1	MAX PUNTI 1
	Master universitario di II livello post lauream	punti 2	MAX PUNTI 2
	Dottorato di ricerca post lauream o diploma di specializzazione universitaria	punti 4	MAX PUNTI 4
	Abilitazione professionale non legata al preventivo conseguimento del titolo universitario	punti 0,50	MAX PUNTI 3
	Abilitazione professionale post lauream per l'esercizio di libere professioni	punti 3	
	Ulteriore laurea N.O. (triennale)	punti 3.50	MAX PUNTI 5
	Ulteriore diploma di laurea V.O. o specialistica o magistrale	punti 5	

C) VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE	Punteggio: 100-91	punti 50	MAX PUNTI 50
	Punteggio: 90-71	punti 45	
	Punteggio: 70-51	punti 40	
	Punteggio: 50-41	punti 30	
	Punteggio: 0-40	punti 0	
TOTALE MAX			50

TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO = A+B+C

SECONDA AREA

A) ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA (potrà essere valutata una anzianità complessiva non superiore a 30 anni)	Competenza professionale	1 punti per ogni anno, o frazione pari o superiore a 6 mesi, di attività svolta in qualità di dipendente civile dell'A.D. nella Seconda Area, nell'Area B e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza (escludere il periodo svolto nella fascia attuale di appartenenza);	MAX PUNTI 30
	Periodo di servizio nella medesima fascia retributiva	2,0 punti per ogni anno di permanenza, in qualità di dipendente civile nell' A.D., nella fascia retributiva di appartenenza;	MAX PUNTI 18
	Anzianità di ruolo in altra Pubblica amministrazione	0,10 punti per ciascun anno o frazione pari o superiore a 6 mesi di servizio prestato, in qualità di dipendente civile, nella Seconda Area, nell'Area B e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;	MAX PUNTI 2

TOTALE MAX 50

B) TITOLI DI STUDIO CULTURALI E PROFESSIONALI (si considera solo il titolo di studio più elevato posseduto);	Licenza di scuola elementare	punti 15	MAX PUNTI 50
	Diploma di scuola secondaria di primo grado	punti 25	
	Diploma di qualifica professionale (triennale)	punti 30	
	Diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale)	punti 40	
	Laurea N.O. (triennale) coerente con le attività del profilo posseduto.	punti 44	
	Diploma di laurea V.O. o specialistica o magistrale coerente con le attività del profilo posseduto.	punti 50	

TOTALE MAX 50

C) VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE	Punteggio: 100-91	punti 50	MAX PUNTI 50
	Punteggio: 90-71	punti 45	
	Punteggio: 70-51	punti 40	
	Punteggio: 50-41	punti 30	
	Punteggio: 0-40	punti 0	

TOTALE MAX 50

TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO = A+B+C

PRIMA AREA

A) ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA (potrà essere valutata una anzianità complessiva non superiore a 30 anni)	Competenza professionale	1 punti per ogni anno, o frazione pari o superiore a 6 mesi, di attività svolta in qualità di dipendente civile dell'A.D. nella Prima Area, nell'Area A e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza (escludere il periodo svolto nella fascia attuale di appartenenza);	MAX PUNTI 30
	Periodo di servizio nella medesima fascia retributiva	2,0 punti per ogni anno di permanenza, in qualità di dipendente civile nell' A.D., nella fascia retributiva di appartenenza;	MAX PUNTI 18
	Anzianità di ruolo in altra Pubblica amministrazione	0,10 punti per ciascun anno o frazione pari o superiore a 6 mesi di servizio prestato, in qualità di dipendente civile, nella Prima Area, nell'Area A e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;	MAX PUNTI 2
TOTALE MAX			50
B) TITOLI DI STUDIO CULTURALI E PROFESSIONALI (si considera solo il titolo di studio più elevato posseduto);	Licenza di scuola elementare	punti 20	MAX PUNTI 50
	Diploma di scuola secondaria di primo grado	punti 25	
	Diploma di qualifica professionale (triennale)	punti 30	
	Diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale)	punti 40	
	Laurea N.O. (triennale)	punti 46	
	Diploma di laurea V.O. o specialistica o magistrale	punti 50	
TOTALE MAX			50

C) VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE	Punteggio: 100-91	punti 50	MAX PUNTI 50
	Punteggio: 90-71	punti 45	
	Punteggio: 70-51	punti 40	
	Punteggio: 50-41	punti 30	
	Punteggio: 0-40	punti 0	
TOTALE MAX			50
TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO = A+B+C			

**Fondo unico di amministrazione 2017
distribuzione somme complessivamente disponibili**

art.	voci	importo al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	% degli oneri a carico del datore di lavoro	importo al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	importo lordo residuo
2	stanziamento in bilancio			42.854.398,81	
3	fondo Agenzia Industrie Difesa			2.142.719,94	40.711.678,87
4	posizioni organizzative	1.836.703,58	32,70	2.437.305,65	38.274.373,22
5	particolari posizioni di lavoro	2.202.633,58	32,70	2.922.894,76	35.351.478,46
7	Turni	5.253.361,90	32,70	6.971.211,24	28.380.267,22
8	Reperibilità -10%	2.238.080,96	32,70	2.969.933,43	25.410.333,79
9	mobilità			70.000,00	25.340.333,79
10	sviluppi economici	16.150.444,45	38,38	22.348.985,03	2.991.348,76
12	performance individuale	338.132,86	32,70	448.702,31	2.542.646,45
	fondo unico di sede 2017	1.916.086,25	32,70	2.542.646,45	0,00

**Performance individuale + Fondo unico di sede 2017
distribuzione somme complessivamente disponibili**

VOCI	Importo	numero dei dipendenti	quota media pro capite	
Importo FUS + Performance al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	2.991.348,76	26.313	113,68	
Importo FUS + Performance al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	2.254.219,11	26.313	85,67	
Importo Performance al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	448.702,31	26.313	17,05	15% dell'importo totale al lordo
Importo Performance al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	338.132,86	26.313	12,85	15% dell'importo totale al netto
Importo FUS al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	2.542.646,45	26.313	96,63	85% dell'importo totale al lordo
Importo FUS al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	1.916.086,25	26.313	72,82	85% dell'importo totale al netto